



CIRCOLARE

SERIE AEROPORTI

Data: 23/06/2006

APT - 23

Oggetto: Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni del Regolamento (CE) 261/2004.

1. PREMESSA E SCOPO

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazioni ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardi prolungati, di seguito chiamato Regolamento, dispone quanto segue:

“1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente Regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l'art. 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da un Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente Regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente Regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.”

In data 27 aprile 2005 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96, supplemento ordinario, la Legge 18 aprile 2005, n. 62 che all'art. 3, comma 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione di disposizioni afferenti alla disciplina sanzionatoria per le violazioni di Regolamenti comunitari vigenti alla entrata in vigore della legge medesima.

In data 6 marzo 2006 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54, serie generale, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 con il quale sono state stabilite le disposizioni

sanzionatorie per le violazioni al Regolamento. Tale Decreto individua l'ENAC come organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni predette.

Scopo della presente Circolare è quello di fornire le modalità procedurali per la comminazione delle sanzioni. La Circolare fa riferimento ai principi generali in materia di sanzioni amministrative contenuti nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", richiamata nelle premesse del Decreto di cui al precedente paragrafo.

2. ACCERTAMENTO

La fase di accertamento della violazione, intrapresa d'ufficio o a seguito di segnalazione/reclami, consiste nell'assumere informazioni, procedere all'esecuzione di ispezioni, eseguire rilievi al fine di verificare e documentare l'infrazione della norma.

Per tale fase l'ispettore ENAC incaricato dell'accertamento farà riferimento, quando applicabile, alla Check List predisposta per la verifica della corretta applicazione del Regolamento (Allegato 1).

3. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La contestazione di violazione è notificata al vettore aereo presso la sua sede legale entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione, nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero entro 360 giorni al di fuori del territorio stesso.

La notificazione è eseguita avvalendosi della procedura di notifica atti giudiziari del Servizio Postale.

La contestazione della violazione è fatta utilizzando il modulo riportato in Allegato 2. Il verbale di contestazione sarà predisposto dall'ispettore che ha eseguito l'accertamento e notificato al vettore aereo tramite la Direzione Aeroportuale.

4. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'art. 16 della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito di una violazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione, oltre che alle spese del procedimento. A tale pagamento il vettore aereo deve provvedere entro 60 giorni dalla notificazione, dandone informazione alla Direzione Aeroportuale ENAC che in tal modo archivia il procedimento.

Il pagamento in misura ridotta previsto nel caso di violazione, da sommare alle spese del procedimento è pari a:

- all'art. 4 del Regolamento	: €	16666,67
- all'art. 5	"	: € 16666,67
- all'art. 6	"	: € 3333,33
- all'art. 10	"	: € 1666,67
- all'art. 11	"	: € 16666,67
- all'art. 14	"	: € 3333,33

5. CONTRODEDUZIONI DEL VETTORE AEREO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, entro 30 giorni dalla data di notificazione, il vettore aereo abbia fatto pervenire alla Direzione Regionale ENAC competente per territorio scritti difensivi o richiesta di audizione, l'ispettore che ha accertato la violazione, sulla base dell'accertamento eseguito, predispone entro 30 giorni un rapporto, al quale allega le prove della eseguita notificazione.

Tale documentazione è trasmessa tramite la Direzione Aeroportuale alla Direzione Regionale dell'ENAC.

6. ORDINANZA-INGIUNZIONE

La Direzione Regionale ENAC, sentito il vettore aereo ove questi ne abbia fatto richiesta, e valutate le documentazioni inviate e gli argomenti esposti, anche mediante scritti difensivi depositati in sede di audizione, ritenuto fondato l'accertamento e quindi la violazione, determina, con Ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento. Tale somma comprende la sanzione e le spese del procedimento.

L'Ordinanza è rivolta al vettore aereo e notificata presso la sua sede legale avvalendosi della procedura di notifica atti giudiziari del Servizio Postale.

Lo schema tipo di una Ordinanza-ingiunzione è riportato in Allegato 3.

Nel caso in cui la Direzione Regionale ENAC non ritenga fondato l'accertamento, emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Tale Ordinanza è trasmessa al vettore aereo ed alla Direzione Aeroportuale. Lo schema tipo di una Ordinanza di archiviazione è riportato in Allegato 4.

In attesa della definizione delle modalità di attribuzione delle entrate derivanti dalla comminazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 69/06, il pagamento viene effettuato in via provvisoria avvalendosi del conto corrente postale n. 52058005 intestato all'ENAC - Viale del Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma.

Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla notificazione dell'Ordinanza-ingiunzione nel caso di notificazione nel territorio della Repubblica, ovvero di 60 giorni. al di fuori del territorio stesso. Copia dell'avvenuto pagamento deve essere tempestivamente inviata alla Direzione Regionale che ha irrogato la sanzione.

7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Decreto Legislativo 69/06 prevedono un limite minimo ed un limite massimo. L'ammontare esatto della sanzione irrogata con l'Ordinanza-ingiunzione, è determinato dalla Direzione Regionale ENAC in funzione:

- della gravità della violazione;
- della reiterazione della violazione da parte del vettore;

- delle azioni poste in essere dal vettore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli imbarcati;
- di altri criteri ritenuti applicabili.

8. OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, contro l'Ordinanza-ingiunzione di pagamento, il vettore aereo può proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se la sede legale del vettore aereo è al di fuori del territorio nazionale.

L'individuazione del giudice competente è effettuata secondo le previsioni degli articoli 22 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di mancato pagamento o di mancata impugnativa entro i predetti termini, la Direzione Regionale provvede a comporre i ruoli di pagamento con i nominativi dei debitori ed i relativi importi da inviare al concessionario della riscossione.

9. ENTRATA IN VIGORE

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera

	CHECK LIST Conformità del vettore ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004	Accertam. n°: _____ Data : _____ Aeroporto: _____
	ATTIVITA' DA ESAMINARE: Assistenza e compensazione al passeggero in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato	Ispettore: _____ _____

N°	VERIFICHE	SI	NO	NOTE
1.	Obbligo di informazione - art. 14, 1 (avviso nella zona di registrazione)			
2.	Obbligo di informazione - art. 14, 2 (avviso prestampato in caso di negato imbarco o cancellazione ed in caso di ritardo del volo di almeno 2 ore)			
3.	Obbligo di informazione - art. 14, 3 (sistemi alternativi di informazione per i non vedenti e gli ipovedenti)			
4.	Procedura prevista ex art. 4, 1 (appello ad eventuali volontari in caso di overbooking)			
5.	Procedura prevista ex art. 11 (persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari in caso di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco)			
6.	Procedura prevista ex art. 4, 3 (pagamento delle compensazioni pecuniarie)			
7.	Procedura prevista ex art. 9, 1 (diritto ad assistenza; pasti, bevande, sistemazione alberghiera, trasporto aeroporto – albergo e vv.)			
8.	Procedura prevista ex art. 9, 2 (chiamate telefoniche, fax, e-mail)			
9.	Procedura prevista ex art. 9, 3 (bisogni delle persone con mobilità ridotta)			
10.	Procedura prevista ex art. 8 (diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo)			

L'Ispettore Aeroportuale

(Nome e Cognome)

(firma)

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno _____, alle ore _____, nell'aeroporto di _____

E' STATA ACCERTATA

la violazione dell'art. _____ del Regolamento (CE) n. 261/2004 come risulta dalla lista di riscontro allegata, che fa parte integrante del presente verbale.

Tale violazione a norma dell'art. _____ del D.Lgs 27 gennaio 2006, n. 69 è sottoposta ad una sanzione amministrativa da un minimo di Euro _____ ad un massimo di Euro _____.

Codesto vettore aereo _____ ai sensi della Legge 689/1981 e successive modifiche, ha facoltà di produrre alla Direzione Regionale ENAC _____ scritti difensivi entro 30gg dalla ricezione del presente verbale di contestazione e/o chiedere audizione alla predetta Direzione Regionale _____.

O V V E R O

di beneficiare, in alternativa, dell'istituto dell'oblazione corrispondendo, con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta di Euro _____ per la violazione contestata e di Euro _____ per le spese, pari ad un totale di Euro _____ mediante versamento sul conto corrente postale n. 52058005 intestato a:

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Roma

Sulla causale del versamento dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"Aeroporto di _____ - pagamento per la violazione dell'art. xy del Regolamento (CE) N. 261/2004 come da verbale n. _____".

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere inviata a questa Direzione Aeroportuale di _____.

Data _____

L'Ispettore accertatore

IL DIRETTORE AEROPORTUALE

Il presente verbale di contestazione viene notificato tramite la procedura di notifica atti giudiziari del Servizio Postale – Ufficio di _____

ORDINANZA - INGIUNZIONE di PAGAMENTO n. D.R. _____

Il DIRETTORE della Direzione Regionale ENAC _____

Accertata la violazione dell'art..... del Regolamento (CE) n. 261/2004 avvenuta in data _____ presso la Direzione Aeroportuale di _____, come risulta dal verbale di accertamento n. D.A. n. _____ del _____ allegato alla presente (allegato n. 1);

Verificato che di detta violazione risultano correttamente eseguiti gli atti di informazione all'interessato, giusta notificazione del verbale n. D.A. _____ del _____, effettuata per mezzo del Servizio Postale – Ufficio di _____ (allegato n..2);

Considerato che *(motivazioni per le quali è stato ritenuto fondato l'accertamento, sia alla luce del rapporto dell'ispettore che ha accertato la violazione che degli scritti difensivi e documenti eventualmente fatti pervenire dal vettore aereo)*
.....
.....

Avuto riguardo ai criteri dettati dall'art 11 della Legge 689/81 e s.m.i *(indicazione dei criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione)*

INGIUNGE

A norma dell'art.....del Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, a
..... *(generalità del vettore aereo)* il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro.....di cui Euro.....per la violazione contestata ed Euro
..... per le spese, pari ad un totale di Euro.....

Il termine per il pagamento è di 30 giorni *(di 60 giorni nel caso in cui il vettore aereo abbia sede legale all'estero)* dalla notificazione del presente provvedimento mediante versamento sul **conto corrente postale n. 52058005**, intestato a:

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Roma

Sulla causale del versamento dovrà essere apposta la seguente dicitura:
"Pagamento della sanzione comminata con Ordinanza-ingiunzione n. D.R. _____ del _____ della Direzione Regionale ENAC _____"

Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere inviata a questa Direzione Regionale _____.

Avverso la presente Ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione mediante ricorso al
..... *(Autorità giudiziaria da adire)* di ----- entro 30 giorni *(60 giorni nel caso in cui il vettore aereo abbia sede legale all'estero)* giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Data _____

IL DIRETTORE REGIONALE

La presente ordinanza ingiunzione di pagamento viene notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno per mezzo del Servizio Postale – Ufficio di _____

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE n. D.R. _____

Il DIRETTORE della Direzione Regionale ENAC _____

Visto il Verbale di Accertamento n. D.A. XXX del *gg/mm/aa* relativo alla presunta violazione dell'art. _____ del Regolamento (CE) n.261/2004 presso la Direzione Aeroportuale di _____ ;

Visto il Rapporto dell'ispettore accertatore trasmesso con nota n. _____ del *gg/mm/aa* della Direzione Aeroportuale di _____ ;

Considerati gli scritti difensivi del vettore aereo riportati nella nota n. _____ del _____ ;

Considerato il verbale di audizione del vettore aereo interessato del _____ ;

Alla luce di quanto stabilito dall'art.18 del D.Lgs 689/81 e successive modifiche ed integrazioni:

ARCHIVIA

Il procedimento sanzionatorio di cui al Verbale di Accertamento richiamato in premessa, in quanto

.Data _____

IL DIRETTORE REGIONALE

Copia della presente Ordinanza di Archiviazione viene trasmessa alla sede legale del vettore aereo _____ ed alla Direzione Aeroportuale di _____